



ORDINE INGEGNERI - MANTOVA
Protocollo Arrivo
n° 193/99
data 25 FEB. 1999

# CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 6787971 - 6788895 - 6991216 - 6991217

FAX 6782783

Roma, 22 - 2 - 99

Prot. n° 8847 /U-PA/99

Ordine degli Ingegneri  
Via Aldo Moro, 8  
46100 MANTOVA

OGGETTO: Tariffa - direzione lavori - componenti del "consuntivo lordo" ai fini del calcolo dell'onorario. Risccontro nota del 10.12.1998 prot. n° 1096/98 prot. CNI 8847.

-----

Si richiede parere su cosa debba intendersi per consuntivo lordo dell'opera ai fini di liquidare parcella per direzione lavori, prove d'officina, contabilità, assistenza al collaudo e liquidazione.

L'art. 18 della tariffa professionale prevede che quando le prestazioni del professionista non seguono lo sviluppo completo dell'opera ma solo alcune funzioni parziali le aliquote o percentuali vanno computate in base all'importo del consuntivo lordo, o in mancanza, al suo attendibile preventivo.

Il concetto di consuntivo lordo è espresso dall'art. 15 della legge tariffaria che comprende "la somma di tutti gli importi liquidati alle imprese o ditte al lordo degli eventuali ribassi aumentata eventualmente degli importi suppletivi accordati alle stesse".

Fondamentalmente dunque il consuntivo lordo è formato da tutte le remunerazioni spettanti a imprese e/o ditte per lavori e forniture senza tener conto di eventuali ribassi del prezzo posto a base d'asta.


Il criterio seguito dunque è quello del costo sostenuto per la realizzazione dell'opera: ciò importa che ove vi sia stata un offerta in aumento il prezzo dell'appalto va calcolato, ai fini del consuntivo lordo, sull'effettivo importo riconosciuto all'impresa aggiudicataria.

In egual modo, tuttavia, ove sia stata richiesta e concessa la revisione dei prezzi contrattuali quest'ultima va calcolata sottraendo l'alea contrattuale.

Occorre peraltro aggiungere che esistono sentenze della Suprema Corte che escludono la revisione prezzi dal consuntivo lordo. E' però da sottolineare che dette sentenze fanno riferimento a lavori condotti per la ex Cassa del Mezzogiorno che, come noto, ha adottato un disciplinare di incarico in cui si escludeva la revisione prezzi.

Nella speranza di aver contribuito a fugare dubbi interpretativi insorti si porgono cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
(Dott.Ing. Sergio Polese)



IL VICE PRESIDENTE  
(Dott.Ing. Alberto Dusman)

